




POLISPORTIVA PROGRESSO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CASTEL MAGGIORE

STATUTO

della

POLISPORTIVA PROGRESSO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "POLISPORTIVA PROGRESSO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in CASTEL MAGGIORE (Bologna), via Lirone n. 46, Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa può esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali, tutelando la salute degli associati contrastando l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni sportive.

ART.3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione può operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) partecipare attivamente all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- e) gestire e promuovere attività didattiche, intendendosi per tali i corsi di istruzione tecnico-professionale, di qualificazione, perfezionamento o coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso deve osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

TITOLO III

Associati

ART. 4

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa l'adesione temporanea dell'associato al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la tessera sociale deve essere firmata dall'esercente la patria potestà.

La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto del rilascio della tessera sociale, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono comunque essere motivati. In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

ART. 6

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa né una sua rivalutazione.

ART. 7

Gli associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota deve essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo; la quota associativa annuale non è mai rimborsabile. Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza dell'associato.

Con delibera del Consiglio Direttivo sono ammessi come Associati onorari le persone fisiche e gli enti che operano o che hanno operato con particolare impegno a favore dell'Associazione; l'Associato Onorario non paga nessuna quota.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di associati si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell'art.9. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

TITOLO V

Fondo Comune e mezzi finanziari

ART.11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervengono all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono pervenire all'associazione nello svolgimento delle sue attività. Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto e differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedessero, entro sei mesi.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Assemblee

ART.14

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale consuntivo ed eventualmente anche preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti;
- e) delibera l'esclusione degli associati.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati.

E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire la medesima carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima federazione sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo;

- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea degli associati.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni volontarie come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituire i consiglieri dimissionari o decaduti, nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri associati che rimangono in carica fino alla successiva assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo consiglio.

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica 2 anni, in concomitanza con l'elezione del consiglio direttivo

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti deve farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII

Sezioni Sportive e Associazioni affiliate

ART.23

Per ogni attività sportiva/ricreativa/culturale, può essere costituita una specifica sezione, alla quale aderiscono gli associati interessati alla relativa specifica attività. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere associati della Polisportiva.

La direzione e l'organizzazione di ogni sezione è affidata ad un Comitato di Sezione eletto dall'assemblea della sezione stessa e ratificato dal Comitato direttivo della Polisportiva.

Nell'ambito di ogni Comitato di Sezione sono assegnati i vari incarichi: responsabile di gare e di manifestazioni, responsabile impianti ed attrezzature, responsabile corsi e centri di avviamento ecc.

Ogni Comitato di Sezione deve:

1. Applicare il presente statuto ed attenersi ad esso ed alle deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo
2. Predisporre il programma annuale delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo
3. Sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto coinvolge l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita della Polisportiva

4. Gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi, ma costituiscono parte integrante di quelli della Polisportiva

ART.24

Le Associazioni Sportive affiliate alla Polisportiva hanno una completa autonomia giuridica, fiscale e patrimoniale, ma devono rispettare ed attenersi a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari che gli organi direttivi emanano. Ogni Associazione Sportiva affiliata ha diritto ad un voto in seno all'Assemblea della Polisportiva.

TITOLO VIII

Scioglimento

ART.25

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART.26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale e sociale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Norma finale

ART.26^b

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

15
n° 4757

30



[Handwritten signature]



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.

CASTELMAGGIORE PROV. **BO**

AGENZIA/UFFICIO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **POLISPORTIVA PROGRESSO** NOME: [Empty] DATA DI NASCITA: [Empty]

SESSO M o F: [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty] PROV.: [Empty] CODICE FISCALE: **03627700374**


5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **LORENZO** NOME: **LORENZO** DATA DI NASCITA: **05/09/1954**

SESSO M o F: **M** COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: **BENTIVOGLIO** PROV.: **BO** CODICE FISCALE: **BRTLNZ54P05A785E**

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: **F96** 7. COD. TERRITORIALE (*): [Empty] 8. CONTENZIOSO: [Empty] 9. CAUSALE: **RP** 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
109T		168,00	
964T		3,62	



PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

171,62

EURO (lettere)

cento settantuno euro / 62

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
20/04/2005	6385	35740

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.
Filiale di Castelmaggiore

[Signature]

firma

MOD. F23 - Mod. 15/72